

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2015 composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Referendario	Cosmo Sciancalepore	

A seguito della Camera di consiglio dell'11 giugno 2015 ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere (prot. n. 1764 CdC del 19 maggio 2015), formulata dal Sindaco del comune di San Vito dei Normanni (BR).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 41 del 20 maggio 2015 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 11 giugno 2015;

Udito nella Camera di consiglio il relatore, Ref. Rossana De Corato;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del comune di San Vito dei Normanni (BR), a seguito della richiesta da parte del Collegio dei revisori di corresponsione della decurtazione (pari al 10%)

operato dall'ente a decorrere dal 1/1/2011 al 31/12/2013, sul compenso degli stessi in applicazione dell'art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, ha formulato una richiesta di parere alla Sezione rappresentando che:

- analoga istanza di parere è stata effettuata nei confronti del Ministero dell'Interno;
- il Ministero sunnominato ha ripercorso sinteticamente la più significativa e pressoché unanime giurisprudenza del controllo fondata sull'applicabilità dell'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010 (e quindi della decurtazione del 10%) ai revisori dei conti degli enti locali;
- il Ministero dell'Interno ha rammentato che l'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010 è *"...applicabile anche agli enti locali come si legge altresì nella relazione tecnica al provvedimento in esame in linea con i pareri della Corte dei conti Toscana n. 204 del 9 dicembre 2010 e della Corte dei conti Lombardia n. 13 del 25 gennaio 2011..."*.
- nel parere rilasciato dal Ministero si evidenziava che la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG chiamata a pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 5 comma 7 del suindicato decreto legge, incidentalmente osservava che: *"... Le disposizioni dettate dall'art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali, come si evince non solo dal contesto oggettivo, ma anche dall'espresso riferimento, nel comma 1, agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (e cioè gli organismi operanti presso la Pubblica amministrazioni che sono stati reputati utili) e nel comma 3, all'art. 1, comma 58 della legge finanziaria per il 2006 che, come sopra ricordato, ne esclude espressamente l'applicazione agli enti territoriali (art. 1, comma 64). In sostanza gli apparati amministrativi ai quali fa riferimento l'art. 6 non includono quelli degli enti territoriali; il generico riferimento alle "pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" va letto sempre tenendo conto che tale disposizione integra quella contenuta nel già ricordato comma 58 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006 che, pur richiamando in quella stessa disposizione, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, non era applicabile agli enti territoriali come disponeva il successivo comma 64..."*.

In conclusione, il Ministero invitava l'ente istante a chiedere un parere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, atteso che la materia era stata già oggetto di approfondimenti da parte della giurisdizione contabile.

1. Ammissibilità soggettiva.

In rito, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali

di controllo della Corte dei conti *"... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali..."*.

Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancanza di detto Organismo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n. 29 del 26 ottobre 2007), ma ancora non operante, non può fondare ragioni di preclusione dell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more dell'operatività del Consiglio delle autonomie locali la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata – come nel caso di specie - dal Sindaco del comune, quale organo di vertice dell'Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000.

2. Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento all'ammissibilità del quesito, sottoposto all'attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

In via preliminare, la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va scrutinata mediante la verifica dell'attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003) e del carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

In particolare, nel definire gli ambiti della funzione consultiva, sotto il profilo dell'attinenza con la materia della "contabilità pubblica", le SS.RR. della Corte dei conti con deliberazione 54/2010, nell'escludere che la suindicata disposizione conferisca alle Sezioni regionali di controllo una funzione di consulenza di portata generale, ha specificato che: *"La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

La richiesta di parere in trattazione va considerata oggettivamente ammissibile, in quanto ricadente nell'ambito della "materia della contabilità pubblica" nell'accezione di cui all'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, specie per le esigenze consultive rappresentate con riferimento a disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica

attraverso la previsione della riduzione dei costi degli apparati amministrativi delle pubbliche amministrazioni.

MERITO

La decurtazione dei compensi da applicare ai revisori dei conti degli enti locali è disciplinata, secondo consolidata giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, dall'art. 6 comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale norma prevede che: *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 3, dell'art. 1, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità Indipendenti, ai componenti di Organi di indirizzo, direzione e controllo, Consigli di Amministrazioni ed Organi Collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma*".

La questione relativa all'ambito di applicazione del suddetto comma 3 agli enti locali territoriali in generale ed, in particolare, agli organi di revisione incaricati presso gli stessi enti locali, è stata oggetto, in molteplici occasioni e con profili - in alcuni casi - diversi, di numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo in sede consultiva, le quali hanno unanimemente condiviso l'indirizzo interpretativo che inquadrava l'applicazione della decurtazione del 10% del compenso, ai revisori dei conti degli Enti locali.

Tale interpretazione si fondava sul dato letterale del successivo comma 20 del medesimo articolo 6, ove espressamente il legislatore ha previsto nella I parte che : *"Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio al fine del coordinamento della finanza pubblica..."*.

La formulazione della norma non lasciava dubbi sull'esplicita non inclusione degli enti locali territoriali nel novero delle amministrazioni per le quali l'art. 6 del cit. decreto legge costituisce una "disposizione di principio"; pertanto, le Sezioni regionali si sono orientate verso un'interpretazione della norma che confermava l'applicabilità della stessa "in via diretta" agli enti locali territoriali.

Ebbene, sulla scorta di tale ricostruzione esegetica, che tra l'altro - come già precisato - è corroborata da una norma collocata nel medesimo articolo 6 (al successivo comma 20), si è determinato il superamento dei dubbi interpretativi che si sarebbero potuti sollevare in relazione al I periodo dell'art. 6 comma 3, ove il legislatore precisa che:

"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 *le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 3, dell'art. 1, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (.....), comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10%...*" ; infatti, il richiamato art. 1 comma 58, della legge n. 266/2005, con il quale è stata introdotta la riduzione del 10% delle indennità, compensi, gettoni ecc., corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, per espressa disposizione del successivo comma 64, art. 1 (della medesima legge n. 266/2005), non è applicabile alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Ebbene, proprio la diversa ed esplicita indicazione degli enti esclusi dall'applicazione di due norme, nonostante disciplinino casi similari (art. 1 commi 58 e 64 della Legge n. 266/2005 e art. 6 commi 3 e 20 del D.L. n. 78/2010) ha indotto le Sezioni regionali a ritenere, inequivocabilmente e pacificamente, che l'art. 6 comma 3 del citato decreto legge va applicato agli enti locali territoriali (cfr. *ex multis, sul punto*, Sezione regionale di controllo per la Campania n. 173/2011, n. 6/2013, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 6/2011 e n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 1072/2010, n. 378/2012, Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 567/2011).

In considerazione di quanto suesposto, ritiene il Collegio di non doversi discostare dalla consolidata interpretazione della giurisprudenza del controllo che considera applicabile agli Organi di revisione degli enti locali l'art. 6 comma 3 del d.l. n. 78/2010. E' noto al Collegio che la Sezione delle Autonomie con la suindicata deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, è stata chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, sull'applicabilità dell'art. 5 comma 7, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Enti locali che siano partecipati anche dalle Regioni. In tale occasione ha affrontato la questione interpretativa del suindicato art. 5 comma 7 D.L. n. 78/2010 utilizzando un approccio sistematico diretto ad individuare l'ambito unitario di riferimento della disciplina normativa *de qua*.

La suindicata deliberazione n.4/SEZAUT/2014/QMIG, interpretando analiticamente le singole norme che a decorrere dall'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, 448 (Finanziaria per il 2002) hanno regolamentato la materia del "contenimento della spesa degli emolumenti degli organi ed apparati amministrativi" e, più in generale il "riordino degli organismi collegiali", ha concluso che l'art. 5 comma 7, ultimo periodo del citato decreto legge è applicabile ai componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Enti locali che siano partecipati dalle Regioni.

La Sezione delle Autonomie, sulla scorta del suindicato profilo interpretativo, nel ripercorrere i vari interventi legislativi in materia e, comunque, in via meramente incidentale, ha ipotizzato che le disposizioni dell'art. 6 commi da 1 a 3 non si applicano agli enti territoriali.

Ritiene il Collegio che il suindicato *obiter dictum* non appare atto a smentire la consolidata giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo.

Si evidenzia, che la questione di massima sulla quale si è pronunciata la Sezione delle Autonomie ai sensi dell'art. 6, comma 4 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante l'obbligo per le Sezioni regionali di controllo di conformarsi ai criteri di orientamento deliberati, riguarda esclusivamente l'interpretazione dell'art. 5 comma 7 del d.l. n. 78/2010 non essendo stata investita la Sezione romana di questioni di massima attinenti, nello specifico, l'esegesi dell'art. 6 della legge n. 78/2010.

PQM

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di San Vito dei Normanni (BR).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2015.

Il Relatore
F.to Rossana De Corato

Il Presidente
F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 22/07/2015
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo